

Regolamento per l'applicazione della legge sull'immigrazione del 1902.

Nel n. 4 del *Botlettino* (anno 1903) fu pubblicata nella traduzione italiana la legge sull'immigrazione della Colonia del Capo di Buona Speranza dell'anno 1902, entrata in vigore il 30 gennaio 1903. Aggiungiamo qui appresso la traduzione del regolamento emanato dal Governatore della Colonia del Capo in data 4 febbraio 1903 per l'applicazione di quella legge. Il testo del regolamento fu pubblicato nella *The Cape of Good Hope Government Gazette* del 10 febbraio 1903, n. 8517, ed ebbe vigore a cominciare da questa data.

Regolamento fatto in conformità delle disposizioni della legge sull'immigrazione del 1902 (articolo VII).PARTE I^a*Preliminari.*

1. — Nel presente regolamento le espressioni qui appresso indicate hanno il significato rispettivamente assegnato alle medesime, a meno che si renda evidente una diversa interpretazione.

Per *passaggieri* s'intendono tutte quelle persone, esclusi gli ufficiali e gli uomini di equipaggio, che si trovano su una nave al momento dell'arrivo in un porto della Colonia;

Per *ufficiale d'immigrazione* s'intende qualsiasi persona incaricata dal Governatore, in conformità della legge (articolo VII), di fare eseguire nei porti della Colonia e nelle acque del suo territorio le disposizioni della legge e del regolamento.

2. — È in facoltà del Ministro, quando lo creda opportuno, di stabilire di tempo in tempo le attribuzioni e impartire le opportune istruzioni agli ufficiali d'immigrazione.

3. — È pure in facoltà del Ministro di emanare di tempo in tempo quelle istruzioni agli ufficiali ed agenti di polizia che crederà opportune per la esecuzione del presente regolamento.

Per impedire nella Colonia l'immigrazione di immigranti proibiti.

4. — Per l'attuazione della legge sull'immigrazione, nonchè per l'applicazione del presente regolamento, tutti gli ufficiali, qui appresso indicati, sono autorizzati in ogni ora del giorno e della notte a recarsi a bordo di qualsiasi nave ed esaminare le carte di bordo; questa disposizione potrà essere applicata alle navi da guerra inglesi od estere, purchè non ostino speciali disposizioni al riguardo.

5. — Il presente regolamento non sarà applicato, in generale, a quei passeggeri che sbarchino a Cape Town o in altro porto della Colonia, qualora siano diretti ad altra Colonia inglese nel Sud-Africa e non siano dichiarati immigranti *proibiti* dalle leggi della Colonia a cui sono diretti; oppure a quelle persone che l'ufficiale d'immigrazione, dopo scrupolosa inchiesta, abbia riconosciute per tali, purchè questi immigranti acconsentano a sottomettersi alle istruzioni che saranno loro date dall'ufficiale dell'immigrazione, intese a far sì che il passaggio di tali immigranti traverso la Colonia sia effettivamente e sollecitamente compiuto.

6. — Il Comandante di qualsiasi nave in arrivo in un porto della Colonia del Capo dovrà adoperarsi con ogni mezzo legale per ottenere da ciascun passeggero le informazioni qui appresso indicate e per accertarne l'esattezza. Egli consegnerà, al momento del suo arrivo, all'ufficiale d'immigrazione del porto, dietro analoga domanda, i registri completi, e fornirà gli schiarimenti richiesti, cioè :

a) consegnerà una lista dei passeggeri del proprio bastimento, classificati secondo il porto di destinazione, specificando inoltre per ciascuno di essi le informazioni richieste secondo la scheda annessa al presente regolamento. Il Ministro può tuttavia variare, quando lo crede, detta scheda per quanto riguarda le informazioni che il comandante deve fornire ai sensi di questo regolamento;

b) dovrà consegnare inoltre una lista completa di tutti gli uomini formanti l'equipaggio della nave, con i nomi, la nazionalità e il grado dei medesimi;

c) per ultimo, dovrà fornire schiarimenti, in iscritto o a stampa, firmati da ciascun passeggero, secondo i moduli A, B, C o D, qui annessi.

7. — Ogni passeggero, che arrivi ad un porto della Colonia, prima di sbarcare dovrà dichiarare all'ufficiale d'immigrazione a quale delle persone indicate nei moduli A, B, C, D egli appartiene, vale a dire :

a) che egli non è un immigrante proibito ai termini del secondo articolo della legge, oppure:

b) che egli rientra in una delle categorie contemplate nel terzo articolo della legge, alle quali le disposizioni restrittive della stessa non sono applicabili, oppure:

c) che egli è diretto ad un paese oltre i confini della Colonia, e che intende attraversarla con tutta celerità per raggiungere la propria destinazione, oppure:

d) che egli è un semplice viaggiatore (*a bona fide traveller*), che non intende restare o domiciliarsi nella Colonia.

Ai sensi del presente regolamento, ciascun passeggero firmerà e consegnerà al comandante della nave o all'ufficiale d'immigrazione del porto d'arrivo una dichiarazione rispondente ad uno o all'altro, secondo i casi, dei moduli *A, B, C, D*, compresi nella scheda II annessa alla presente legge. L'ufficiale d'immigrazione potrà in qualunque modo, non escluso il giuramento da parte dei passeggeri, accertarsi della veridicità delle dichiarazioni da essi fatte, e finché egli non ne sarà convinto, nessun passeggero potrà sbarcare. Nulla, in questo regolamento, vieta al Ministro di autorizzare, se lo crede opportuno, lo sbarco di un passeggero quando, secondo il suo giudizio, questi non sia un immigrante proibito.

8. — Ogni ufficiale d'immigrazione, che non sia in altro modo autorizzato a ricevere un giuramento o ad accettare una dichiarazione, resta a ciò autorizzato, per i fini del presente regolamento.

9. — Nessun uomo dell'equipaggio di qualsivoglia nave potrà sbarcare in un porto della Colonia, fino a che non gli sarà rilasciato un permesso dall'ufficiale d'immigrazione; e qualsiasi comandante, che permetterà agli uomini del suo equipaggio di sbarcare senza tale permesso, sarà passibile di un'ammenda non superiore a cinquanta sterline, o, in difetto di pagamento, alla prigione per un periodo non superiore ai tre mesi, oppure al carcere, senza facoltà di scegliere l'ammenda, o all'una e all'altra pena insieme. Però non vi sarà contravvenzione al presente regolamento pel fatto dello sbarco temporaneo di un uomo dell'equipaggio, il quale raggiunga il proprio bastimento prima che questo lasci il porto.

10. — Il comandante di qualsiasi nave, se richiesto da un ufficiale di immigrazione, dovrà, prima di lasciare il porto, passare in rivista e presentare ogni uomo del suo equipaggio, perchè venga confrontato con la lista menzionata all'art. 6 di questo regolamento, lettera *b*. Il comandante che rifiuta di presentare il suo equipaggio, commette una contravvenzione al presente regolamento, e il permesso di partenza potrà essere rifiutato fino a che l'ufficiale d'immigrazione non sia convinto che si trovino a bordo tutti gli uomini dell'equipaggio indicati nella lista.

11. — Tutti i comandanti delle navi che trasportano passeggeri diretti a

questa Colonia, dovranno prendere nei porti di imbarco tutte quelle cautele che saranno necessarie ad impedire che ottenga imbarco sulla nave una persona la quale intenda sbarcare in questa Colonia contravvenendo alla legge sulla immigrazione; e non permetteranno, dopo che la nave e i passeggeri avran passato l'esame dell'ufficiale di immigrazione, che un passeggero sbarchi in un porto che nella lista menzionata all'art. 6 di questo regolamento, lettera *a*, non sia specificato come quello cui il passeggero è diretto: tranne il caso che il passeggero non sia stato munito dall'ufficiale di immigrazione di un permesso di sbarco sotto quelle condizioni che egli crederà opportuno di fare.

12. — Il comandante, che in qualunque tempo dopo l'imbarco abbia fondate ragioni per sospettare che un passeggero sia un immigrante proibito, dovrà farne, il più presto possibile, un rapporto speciale all'Ufficiale d'immigrazione nel primo porto della Colonia che la nave toccherà.

13. — Il comandante è obbligato ad assistere, per quanto può, gli ufficiali d'immigrazione ed altri funzionari che a bordo della sua nave sono incaricati di eseguire operazioni in conformità alle disposizioni della legge e di questo regolamento; un comandante o qualsiasi persona che resista, o in qualsiasi modo si opponga a detti funzionari, sarà passibile di un'ammenda non eccedente le cento sterline o, in mancanza di pagamento, del carcere, con o senza lavori forzati, per un periodo di non oltre dodici mesi e senza la facoltà di optare per l'ammenda.

14. — Qualora all'ufficiale d'immigrazione sembrasse attuabile e utile nell'interesse della nave una ispezione od esame (richiesti o permessi da questo regolamento) degli immigranti, tale ispezione od esame potrà essere eseguita fuori del bastimento in una località all'uopo indicata con la sanzione del Ministro. Rimane inteso però che la spesa del trasloco degli emigranti da ispezionare o esaminare e del loro bagaglio, è a carico del comandante della nave. Il permesso di partenza potrà essere rifiutato finchè non sia pagato l'importo della spesa stessa. Tale mutamento della località della ispezione od esame non libera il comandante dall'obbligo di riprendere a bordo i passeggeri riconosciuti come immigranti proibiti, o da qualsiasi altro obbligo imposto dalla legge o da questo regolamento.

15. — L'ufficiale d'immigrazione potrà differire, per il tempo che crederà necessario, lo sbarco di qualsiasi passeggero, oppure potrà trattenere qualunque passeggero, sbarcato nel modo contemplato dal precedente articolo, al fine di constatare se esso sia o no un immigrante proibito.

16. — L'ufficiale d'immigrazione potrà inoltre, per lo stesso scopo di constatare, cioè, se un passeggero sia o no un immigrante proibito, rivolgere allo stesso tutte le domande che riterrà necessarie, e potrà esigere la risposta

verbale o scritta, e col giuramento, e potrà richiedere che il passeggero scriva o firmi, in caratteri di una lingua europea, una domanda secondo il modulo che il Ministro ha facoltà di indicare all'ufficiale di immigrazione. Questi potrà richiedere inoltre tutte quelle altre prove che il detto passeggero o viaggiatore può essere ragionevolmente obbligato a fornirgli. Al passeggero che si rifiuterà di rispondere, o di stendere la domanda, o di fornire gli schiarimenti richiesti, può essere vietato lo sbarco, oppure, se già sbarcato, esso può essere trattenuto per tutto quel tempo che l'ufficiale d'immigrazione crederà necessario al fine di esaurire la vertenza.

17. — L'ufficiale d'immigrazione può esigere, fra l'altro, le seguenti prove:

- a) nel caso di soldati ed ex volontari, la produzione del loro congedo;
- b) nel caso di una donna o di figli minorenni di un immigrante ammesso nella Colonia in conformità alle disposizioni della legge, una dichiarazione che attesti che quella donna è sua moglie e quei minorenni sono suoi figli;
- c) nel caso di una persona che domanda di ritornare a casa sua nel Sud-Africa, la prova che l'ufficiale d'immigrazione crederà necessario di richiedere o che il Ministro indicherà, per accertare tale domicilio nel Sud-Africa;
- d) nel caso di europei agricoltori, domestici, artigiani, meccanici, operai o minatori, menzionati nell'articolo 3° della legge, la presentazione di un certificato firmato dall'Agente Generale della Colonia in Inghilterra, o da un altro funzionario all'uopo designato, a termini del detto articolo, oppure da un Magistrato, Giudice di pace, od altro funzionario giudiziario che abbia un simil grado (*holding the same or an analogous position*) nel paese di provenienza di detto europeo;
- e) per ogni passeggero, infine, la prova che si trovi in possesso di evidenti (*visible*) mezzi di sussistenza, e che non sia probabile che egli abbia a cadere a carico della pubblica beneficenza.

PARTE 3ª.

Per procedere all'espulsione dal territorio della Colonia di persone cui è vietato di immigrarvi e stabilircisi, e per procedere alla custodia temporanea, alla sorveglianza e sistemazione degli immigranti proibiti, durante il periodo in cui pende la decisione di espulsione.

18. — Quando vi sia dubbio che un passeggero sia un immigrante proibito, detto passeggero potrà essere:

a) trattenuto a bordo della nave, sulla quale è arrivato, fino alla partenza di detta nave dalle acque della Colonia, oppure:

b) trattenuto in un luogo stabilito dal Ministro, fino a che gli sia stato assicurato il trasporto al porto d'imbarco, oppure:

c) rinviiato dal luogo d'ispezione alla nave sulla quale è arrivato, per essere fatto partire sulla medesima dal territorio della Colonia.

19. — Sarà stanziata la somma di tre sterline per ogni immigrante proibito, allo scopo di assisterlo al suo arrivo nel paese dove è rimandato. Questa somma verrà consegnata all'emigrante stesso, al momento della partenza della nave, oppure consegnata al comandante o ad altra persona, così che ne sia assicurato il definitivo possesso all'immigrante. Se poi risulterà che tale somma, affidata al comandante, non sia stata consegnata all'immigrante, il comandante sarà ritenuto colpevole di contravvenzione al presente regolamento e potrà essere condannato al pagamento di 100 sterline o, in mancanza di pagamento, a tre mesi di prigione civile.

20. — Il comandante di una nave, sulla quale siano stati trasportati degli immigranti proibiti nelle acque del territorio della Colonia, dovrà, a richiesta dell'ufficiale d'immigrazione, riportare o far riportare gli immigranti stessi nei porti dai quali essi provengono, in terza classe e somministrando loro il vitto dei passeggeri di detta classe. Se risulta che detti immigranti, durante il viaggio di ritorno, non sono stati trattati conformemente a queste prescrizioni, o sono stati maltrattati a bordo, il comandante sarà ritenuto colpevole di contravvenzione al presente regolamento, e potrà essere passibile di un'ammenda non superiore a 100 lire sterline, oppure della pena del carcere, per un periodo non superiore a dodici mesi, senza opzione della multa, e con o senza lavori forzati.

21. — Il comandante che si rifiuti di riportare indietro uno di codesti immigranti o impedisca che sia riportato al porto dal quale proviene, o che si rifiuti di riceverlo a bordo, nel caso in cui i passeggeri siano stati sbarcati per essere ispezionati, potrà essere dichiarato in contravvenzione e condannato alla pena del carcere per un periodo non eccedente i dodici mesi, con o senza lavori forzati e senza opzione della multa, oppure di un'ammenda di non oltre 100 sterline, e, in mancanza di pagamento, della prigione per un periodo di non oltre 12 mesi.

22. — Tutte le spese sostenute dal Governo coloniale per il rimpatrio di immigranti proibiti saranno pagate dal comandante della nave che trasportò detti immigranti nella Colonia, non escluse le tre sterline da sborsare per ogni immigrante proibito; la nave non otterrà il foglio di partenza finché le suddette spese non siano state pagate.

23. — Nel caso di un immigrante proibito entrato nella Colonia in con-

travvenzione alla legge, egli, dopo analoga inchiesta fatta dal magistrato del distretto nel quale sarà stato trovato, potrà essere trattenuto in luogo indicato dal Ministro, fino a che non sia decisa la sua espulsione.

24. — In caso che un immigrante proibito ritorni a un porto inglese, ne sarà data notizia al *Board of Trade*, e, se si tratta di un porto indiano o d'altra colonia, al Governo dell'India o della rispettiva Colonia; se poi si tratta di un porto estero, al console accreditato presso questo Governo coloniale dallo Stato in cui detto porto si trova, nonchè al console britannico del porto stesso.

PARTE 4ª.

Disposizioni generali.

25. — Sarà in facoltà del ministro, se lo crederà necessario, di dispensare gli ufficiali d'immigrazione dall'obbligo di applicare ai comandanti di nave le disposizioni del presente regolamento che concernono la presentazione delle liste, le dichiarazioni dei passeggeri, e di dispensarneli in tutto o in parte, secondo le circostanze, tenendo conto, cioè, del tempo trascorso dalla promulgazione del regolamento stesso, nonchè della possibilità che questo regolamento non sia venuto a conoscenza dei detti comandanti: però questo articolo non potrà essere interpretato nel senso che possa in qualche modo essere esonerato dalle sopradette disposizioni il comandante che abbia contravvenuto, o cooperato alla contravvenzione d'una qualsiasi disposizione di questa legge.

26. — Nel caso che un ufficiale d'immigrazione od altro funzionario incaricato dell'applicazione di questa legge, od un ufficiale di polizia, abbia sospetti fondati che un passeggero sbarcato sia un immigrante proibito, oppure che qualche persona risulti in contravvenzione con la legge o col presente regolamento in seguito allo sbarco non autorizzato di un passeggero, dovrà darne immediatamente notizia particolareggiata al magistrato del distretto, il quale inizierà rigorosa inchiesta al riguardo. Se poi risulterà che esistano motivi per ritenere il comandante di qualche nave implicato in consimili contravvenzioni, potrà essere rifiutato il foglio di partenza alla sua nave fino a che il magistrato non abbia disposto altrimenti.

27. — Nel caso di un immigrante in buona fede, giunto nella Colonia in base a contratto di lavoro secondo quanto è stabilito nell'articolo 3, lettera g, della legge, al quale sia risultato al suo arrivo che l'imprenditore presso cui s'era impegnato a lavorare non gode buona reputazione, o che il contratto non è conforme allo spirito di detto articolo, l'ufficiale d'immigrazione potrà permettere all'immigrante di sbarcare, in seguito a dichiarazione

di accettare l'impiego temporaneo che gli potrà essere procurato dal Governo, in attesa di uno più stabile.

28. — Chiunque impedirà a un funzionario della Colonia di compiere il proprio dovere in conformità alle disposizioni del presente regolamento, o si rifiuterà di uniformarsi alle stesse, oppure darà scientemente o firmerà false informazioni o dichiarazioni, o contravverrà in qualsiasi modo a questo regolamento, sarà passibile di una multa di non oltre lire sterline 50 e, in mancanza di pagamento, della prigione per un periodo non eccedente i tre mesi, o di ambedue le pene.

SCHEDA I.

Lista dei passeggeri a bordo del piroscafo

Comandante
 Porto di partenza
 Porto di arrivo

Cognome	Nome	Sesso	Età (se minore o no)	Nazionalità	Professione	Classe	Porto di imbarco	Porto di sbarco	Luogo di destinazione	Forma o genere della dichiarazione firmata (1)	Osservazioni (2)

Colla presente dichiaro che questa è una lista esatta di tutti i passeggeri a bordo di questa nave: che le notizie in essa contenute sono per mia scienza e coscienza conformi al vero e che le persone in essa indicate non sono immigranti proibiti a sensi della legge sull'immigrazione del 1902.

Testimoni Firmato
 Il Comandante
 Data

(1) Indicare quale delle dichiarazioni A, B, C, D sia stata firmata dal passeggero; e se non fu possibile avere alcuna dichiarazione, indicar ciò con le parole *nessuna dichiarazione*.
 (2) Indicare, fra l'altro, se si tratti di immigrante non proibito, oppure se esonerato dalle formalità della legge e per quali motivi; o se intende procedere oltre i limiti della colonia; o se è semplice viaggiatore, e, se non fu possibile al passeggero ottenere alcuna dichiarazione, indiarne le ragioni.

SCHEDA II.

Moduli per dichiarazioni di passeggeri.

Modulo A.

Io (nome e cognome per intero) dichiaro solennemente colla presente, che non sono un immigrante proibito, a termini del secondo articolo della legge sulla immigrazione del 1902, *retro* stampato, di cui ho preso cognizione prima di immigrare nella Colonia del Capo di Buona Speranza.

Testimoni

Firma

Data
 Luogo

Certificato del comandante, proprietario od agente della nave.

Colla presente certifico che ho fatto tutto il possibile per accertare la verità delle dichiarazioni susposte e che, secondo mia scienza e coscienza, esse sono conformi al vero.

Firma

Comandante, proprietario od agente della nave
 Data
 Luogo

ARTICOLO II.

Legge sull'immigrazione del 1902.

2) Nella interpretazione di questa legge, le espressioni qui appresso indicate avranno il significato rispettivamente assegnato alle medesime, a meno che non si renda evidente una interpretazione diversa:

per *nave* s'intende qualsiasi bastimento di grande o piccola portata, impiegato a scopo di navigazione;

per *comandante* s'intende qualsiasi persona, che non sia il pilota, preposta al comando della nave;

per *immigranti proibiti* s'intendono:

a) coloro che alla richiesta di un funzionario debitamente autorizzato, si mostrino incapaci, per difetto d'istruzione, di scrivere di proprio pugno e firmare, in caratteri di una lingua europea, una istanza redatta in modo tale che soddisfi il Ministro (*to the satisfaction of the Minister*);

b) chiunque non si trovi in possesso di mezzi di sussistenza facilmente constatabili (*visible*) o si abbia a temere che possa presumibilmente cadere a carico della pubblica beneficenza;

c) chiunque sia stato riconosciuto colpevole di uno dei seguenti reati: omicidio, rapina, furto, frode, spergiuo o falso e che, per le circostanze connesse con tali reati, sembri al Ministro della Colonia non debba essere ammesso;

d) gli idioti e mentecatti, ai sensi dell'articolo 2 della legge sui pazzi 1897 (*Lunacy Act, 1897*);

e) chiunque, uomo o donna, che viva o notoriamente riceva proventi nello esercizio della prostituzione;

f) qualunque persona che, per informazioni pervenute ufficialmente da un Segretario di Stato o Ministro coloniale o, per via diplomatica, da un Ministro di Stato estero, sia riconosciuta come non ammissibile nella Colonia.

MODULO B.

Io (nome e cognome per intero) dichiaro solennemente che sono (1).
e perciò rientro nelle disposizioni dell'articolo 3 della legge sull'immigrazione, e sono esonerato dall'applicazione di detta legge.

Testimoni. Firma.
Data. Luogo

MODULO C.

Io (nome e cognome per intero) dichiaro solennemente colla presente che non sono un immigrante nella Colonia del Capo di Buona Speranza e che continuo per (luogo di destinazione), luogo situato oltre i limiti della Colonia, al quale è mia intenzione di recarmi colla maggiore possibile sollecitudine.

Testimoni. Firma.
Data. Luogo

Certificato del comandante, proprietario od agente della nave.

Colla presente certifico che ho fatto il possibile per accertare la verità della dichiarazione suesposta e che, secondo mia scienza e coscienza, la stessa è conforme al vero.

Firma
Comandante, proprietario o agente della nave.
Data Luogo

- (1)
- a) un militare che fa parte dell'esercito o della flotta di S. M. il Re d'Inghilterra;
 - b) un ufficiale o un uomo dell'equipaggio di una nave di proprietà di uno Stato estero;
 - c) una persona (o la moglie o altro membro della sua famiglia o domestici) debitamente accreditata presso il Governo della Colonia da qualsiasi Stato estero;
 - d) una persona che ha servito nel Sud-Africa come volontario nell'esercito e nella flotta di S. M. il Re d'Inghilterra ed ha ottenuto dichiarazione di lodevole servizio;
 - e) la moglie o un figlio minorenni di una persona, alla quale è permesso di entrare nella Colonia secondo quanto è prescritto nella legge;
 - f) una persona domiciliata nel Sud-Africa;
 - g) un operaio europeo adibito a lavori agricoli, o un artigiano o meccanico o minatore, munito d'un certificato firmato dall'agente generale della Colonia in Inghilterra o da altra autorità delegata dal governatore della Colonia del Capo di Buona Speranza, in Inghilterra o altrove, e capace di rilasciare tale certificato, ai fini della legge, per attestare che io sono assunto a prestare, subito dopo il mio arrivo, l'opera mia presso un imprenditore della Colonia, di buona reputazione, con un'adeguata mercede e per un giusto periodo di tempo.

MODULO D.

Io (nome e cognome per intero) dichiaro solennemente colla presente che sono un semplice viaggiatore (*a bona fide traveller*) e che non intendo di restare o domiciliarmi nella Colonia del Capo di Buona Speranza.

Testimoni Firma
Data Luogo

Certificato del comandante, proprietario od agente della nave.

Colla presente certifico che ho fatto tutto il possibile per accertare la verità della dichiarazione suesposta e che, secondo mia scienza e coscienza, essa è conforme al vero.

Proprietario, comandante o agente della nave Firma
Data Luogo